

COMUNE DI VIGNOLA

(Prov. di Modena)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIGNOLA E L'ASSOCIAZIONE LA BANDA DELLA TROTTOLA PER LA REALIZZAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DI INIZIATIVE E ATTIVITA' LABORATORIALI E DI INTRATTENIMENTO IN CO-PROGRAMMAZIONE PRESSO EX DANCING "RITROVO AL CASTELLO" NEL PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2022.

L'anno 2022 il giorno ventisette del mese di Luglio, nella sede dell'Amministrazione comunale di Vignola, in via Bellucci 1, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

L'Amministrazione comunale di Vignola, rappresentata dalla Responsabile del Servizio Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza attiva dott.ssa Maria Rita Santeramo domiciliata per la carica presso la sede del Municipio, agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale di Vignola, con sede in Vignola, via Bellucci n. 1, C.F. 00179790365, in base a Deliberazione di Giunta n.85 del 25/07/2022 di seguito denominata "Amministrazione comunale"

E

L'Associazione "Banda della trottola" aps ,con sede in Via Giuseppe Mazzini, 10/1, 41058 Vignola (MO) cod.fisc. 94140070361, rappresentato dal Presidente protempore Daniele Cavani nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via [REDACTED] di seguito denominata "Associazione";

PREMESSO CHE

- l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base

del principio di sussidiarietà”;

- l’art. 3, comma 5 del d.lgs. 18 agosto 2000 (Testo Unico sugli Enti Locali) prevede

che “i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività

che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei

cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) ha abrogato la precedente legge n.

266 dell’11 agosto 1991, la “legge quadro sul volontariato”;

- richiamato l’art.55 del suddetto Codice;

- il suddetto Codice all’art.56 prevede che “le Amministrazioni Pubbliche di cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono

sottoscrivere con le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione

sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,

convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali

di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- la Legge Regionale n. 8/2014 di semplificazione della disciplina regionale in

materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale e servizio civile, la

quale riconosce all’art. 10 che le Associazioni di promozione sociale sono attori e

realizzatori di azioni specifiche, nel proprio ambito di attività, sia in autonomia che

in collaborazione con la pubblica amministrazione;

- l’Amministrazione comunale persegue la promozione, la programmazione e la

realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, eventi celebrativi nonché la

valorizzazione del territorio sia dal punto di vista del patrimonio culturale che

turistico/musicale ed aggregativo, attraverso anche la collaborazione con le

Associazioni del territorio;

- L'Amministrazione comunale ha di recente restituito alla città dopo un intervento di pulizia e sgombrato di rifiuti, l'area dell'ex Dancing "Ritrovo al Ponte", pertanto ha ravvisato l'opportunità di mantenerla tale con la proposta di attività culturali di tipo socio-aggregative di utilità collettiva e interesse generale sia durante le ore della giornata che durante le ore serali, in attesa della verifica dell'attuazione del protocollo d'intesa riguardante "Un progetto per la Città storica" depositato agli Uffici del Comune di Vignola in data dal 25 febbraio 2019 (prot. 0011444/19), oggetto Protocollo d'intesa stipulato il 29 giugno 2015 con Fondazione Vignola, parzialmente modificato in data 17 agosto 2020 con atto al Prog. int. 2496/20 n. reg. cont. 49/2020;
- L'Associazione "La Banda della trottola" è un'associazione di promozione sociale che ha tra le proprie finalità quella creare sinergie e proporre attività ludico ricreative che possano valorizzare la cultura del territorio vignolese e non solo ed è estremamente propositiva sul territorio di iniziative e attività sociali ed aggregative;
- L'Associazione chiede di co-programmare con l'Amministrazione comunale la realizzazione di attività laboratoriali e di intrattenimento presso l'area dell'ex Dancing "Ritrovo al Ponte" area recintata e limitrofa alla via Ponte Muratori e al Castello di Vignola;
- L'Associazione e l'Amministrazione comunale dovranno perseguire l'obiettivo congiunto di favorire la partecipazione e il coinvolgimento di differenti pubblici in attività di aggregazione sociale oltre a valorizzare l'area dell'ex Dancing "Ritrovo al Ponte" e promuovere valorizzare le sue peculiarità finalizzate alla realizzazione dei propri fini istituzionali, senza porre in atto attività che assumano natura commerciale, se non occasionalmente.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le costituite parti si conviene quanto segue:

Art. 1) - Finalità

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente riportate. La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l'Amministrazione comunale e l'Associazione per la realizzazione di attività laboratoriali e di intrattenimento presso l'area dell'ex Dancing "Ritrovo al Ponte".

Indicativamente le attività e iniziative oggetto della presente convenzione riguardano:

- iniziative ed attività intese a coinvolgere prioritariamente i bambini, le famiglie e i residenti ma non solo, oltre a favorire la crescita della comunità;
- la promozione e la realizzazione di attività ricreative, di intrattenimento pubblico, costruzione di laboratori di vario genere e per vari target ;
- l' Associazione ha la facoltà di proporre altre iniziative culturali e turistiche.

Le parti, a tal fine, si impegnano a collaborare, co-gestire e a scambiarsi le opportune informazioni, al fine di perseguire gli obiettivi di promozione e valorizzazione delle attività in programma e del territorio di cui in premessa.

L'Associazione si impegna, in particolare, ad organizzare, in sinergia con l'Amministrazione comunale ed attraverso gli strumenti di cui all'art. 3, a garantire il buon esito e la realizzazione di attività e iniziative di cui si rende protagonista, confrontandosi con l'Amministrazione comunale e definendo congiuntamente le decisioni da prendersi, al fine di definire un calendario omogeneo e condiviso rispetto a quanto proposto nel programma estivo per gli eventi organizzati dalla stessa Amministrazione e dalle altre realtà associative del territorio per il periodo in considerazione.

Art.2) - Collaborazione tecnica, strumentale ed operative

L'Associazione si impegna a realizzare e gestire quanto previsto nel programma da

realizzare nell'area dell'ex Dancing "Ritrovo al Ponte" gestendo direttamente eventuale punto ristoro all'interno della stessa provvedendo all'allestimento dello spazio.

L'Amministrazione comunale, in base alle proprie disponibilità, sostiene l'attività dell'Associazione attraverso contributi tecnici e operativi o fornendo servizi, previa apposita pianificazione e organizzazione, compatibilmente con le proprie disponibilità economico-organizzative.

Per l'occasione l'area dell'ex Dancing "Ritrovo al Ponte" e eventualmente altre aree, se ritenute necessarie per il buon esito delle iniziative sopra citate, sono prioritariamente destinate allo svolgimento di quanto riportato all'Art. 1.

La logistica degli spazi deve essere coerente con quanto previsto dalle norme regolamentari comunali e verificata preventivamente con l'Amministrazione.

L'Amministrazione comunale può programmare/decidere di organizzare attività ad integrazione di quelle proposte dall'Associazione.

L'Amministrazione comunale concede all'Associazione di installare le proprie strutture ed attrezzature in occasione delle attività e iniziative organizzate, utilizzando gazebo, ombrelloni e strutture rimovibili, utili per lo svolgimento di quanto previsto dalla presente convenzione, tutte a norma e certificate qualora fosse necessario e richiesto dalla normativa.

L'Amministrazione per le iniziative di cui in premessa, di particolare rilievo per la valorizzazione del territorio, concede a favore dell'Associazione a norma del vigente regolamento comunale CUP Canone Unico Patrimoniale, in uso gratuito l'area dell'ex Dancing "Ritrovo al Ponte" ed eventuali altre aree necessarie.

Non sono consentiti lo svolgimento di concerti o eventi di spettacolo senza il nulla osta dell'Amministrazione e degli uffici competenti e se non previo la richiesta di autorizzazioni e piani di sicurezza obbligatori e necessari.

Per la realizzazione delle attività l'Amministrazione comunale si impegna a concedere la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua, il posizionamento di una casetta in legno prefabbricata, per il ricovero dell'attrezzatura, e l'installazione di un bagno chimico.

L'Amministrazione comunale di Vignola non è tenuta a fornire le seguenti attrezzature: tavoli, sedie o personale di servizio.

L'area al termine delle attività, dovrà essere riordinata e pulita, tutti i rifiuti prodotti devono essere raccolti ed immessi nei contenitore appositamente consegnati.

L'attività di promozione avverrà in sinergia tra l'Amministrazione comunale e l'Associazione attraverso la stampa di materiali cartacei coinvolgendo la stamperia comunale ed entrambe le parti si impegnano a diffondere anche tramite i canali social media le iniziative previste.

Si applica l'art.5 sulle assicurazioni.

Art. 3) - Tavolo di concertazione per la condivisione della programmazione

In riferimento alla programmazione proposta dall'Associazione, visto l'importanza che riveste per la comunità l'area dell'ex Dancing "Ritrovo al Ponte" è costituito:

- un Tavolo di concertazione, composto da sindaco o suo delegato, responsabile del settore cultura o suo delegato e presidente della Associazione o suo delegato per definire congiuntamente le linee principali che caratterizzeranno le iniziative ed approfondirne e poi stabilirne le macro-decisioni in ordine all'organizzazione ed alla fattibilità.

L'Associazione ha la facoltà di proporre all'Amministrazione altri mezzi di comunicazione, realizzati senza oneri per l'Amministrazione comunale in collaborazione con gli uffici preposti.

Art. 4) Rapporti tra Amministrazione comunale e la Associazione

L' Associazione svolgerà le proprie attività operative e gestionali nel rispetto dei limiti degli indirizzi avuti e dei contenuti condivisi in sede di Tavolo di concertazione e secondo le linee operative decise in sede di gruppo di lavoro per la co-gestione, e si impegna a conformare le

proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali di settore, osservando i Regolamenti comunali operanti.

Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Amministrazione comunale e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile della stessa.

L'Associazione facendosi carico della gestione delle iniziative sopraelencate, si impegna a garantire le seguenti attività :

- allestimento degli spazi e in generale degli apparati logistici e di tutte le strutture necessarie nonché la presenza di proprio personale a presidio delle iniziative;
- gestione degli impianti elettrici, acqua e luce;
- allestimento e disallestimento delle sedie e dei tavoli;
- reperimento di fondi da privati, quali sponsorizzazioni, contributi, ecc.;
- cura dei rapporti con altre Associazioni e gruppi culturali, sociali e sportivi;
- espletamento delle pratiche SIAE, nell'eventualità siano necessarie;
- realizzazione grafica e distribuzione del materiale pubblicitario;
- realizzazione delle iniziative e attività e reperimento di tutte le strumentazioni necessarie;
- richieste delle autorizzazioni necessarie e obbligatorie (sanitarie, suolo pubblico, per spettacoli, conformità delle strutture e ogni altra eventuale);
- rispetto del "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee" in vigore per evitare disturbo della quiete pubblica dei residenti nello svolgimento delle attività proposte sia durante l'arco della giornata e la sera evitando i rumori e gli schiamazzi negli orari destinati al riposo delle persone;
- stipula o possesso di polizza assicurativa come specificato al successivo art. 5;
- gestione amministrativa, tecnica delle iniziative e relativa responsabilità.

Per quanto attiene la promozione delle attività ed iniziative, la comunicazione pubblicitaria e/o promozionale delle varie manifestazioni od attività svolte dovrà riportare il logo dell'Associazione affiancato a quello dell'Amministrazione comunale e dovrà essere preventivamente condivisa con l'Amministrazione comunale.

Art. 5) - Assicurazione

Per tutte le attività/manifestazioni che organizza, l'Associazione si impegna a stipulare ovvero essere in possesso di una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso i propri associati/volontari e verso i Terzi, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a persone, cose e animali, per qualsiasi evento che possa verificarsi in dipendenza delle attività oggetto della presente convenzione, sollevando espressamente l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti le attività oggetto della presente convenzione.

Tale polizza di Responsabilità Civile dovrà avere un massimale unico non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione). All'inizio delle iniziative l'Associazione si impegna a fornire copia di quietanza del pagamento del premio della stessa all'Amministrazione comunale.

Art. 6) - Personale della Associazione

Il personale- volontario o dipendente- addetto allo svolgimento delle iniziative/attività di cui alla presente convenzione sarà messo a disposizione dall'Associazione con la possibilità di collaborazione da parte di personale comunale. Per effetto della presente convenzione, quindi, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e l'Amministrazione.

L'Associazione non potrà far carico l'Amministrazione di alcun obbligo fiscale ed assicurativo, restando pertanto quest'ultima sollevata da ogni responsabilità.

L' Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri associati, coinvolti nello

svolgimento delle iniziative.

Art. 7) - Ulteriori attività

Le parti convengono di prevedere fin d'ora la possibilità di integrare il presente atto con lo svolgimento di altre attività, previste e consentite dalla normativa vigente, che l'Associazione si rende disponibile a svolgere nell'interesse collettivo.

L'eventuale integrazione della presente convenzione sarà oggetto di successivo atto.

Art. 8) - Accertamenti e controlli sull'attività

L'Amministrazione comunale di Vignola è riservata ampia facoltà di controllo sull'attività svolta dall'Associazione rispetto alle attività esercitate, anche con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione stessa alle riunioni qualora all'ordine del giorno vi siano punti afferenti le attività oggetto della convenzione e limitatamente alla trattazione degli stessi.

Art. 9) - Durata

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino al 31 Ottobre 2022.

Art. 10) - Cause di risoluzione, decadenza

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso di 30 giorni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

L'Amministrazione comunale di Vignola si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione in caso di:

- scioglimento dell'Associazione;
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli assegnati;

- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti di quanto previsto dalla convenzione o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa di cui all'art. 5;
- frode dimostrata dall'Associazione in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altri soggetti, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte dell'Associazione o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito delle attività convenzionale;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'Associazione fatto salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei danni subiti.

L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla concessione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 1 mese prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

Art. 11) - Spese

Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti il presente atto, attuali e future (bollo, diritti, ecc.), sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Art. 12) - Validità della convenzione

La presente convenzione è valida esclusivamente tra l'Amministrazione comunale e la sottoscrivente Associazione ed è quindi esplicitamente escluso che a quest'ultima possa

